

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Numero di protocollo : AMM18/06/15.022499U

**Schema di Decreto del Ministro della giustizia recante
“Regolamento recante disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo, degli Elenchi
e dei Registri, per l’iscrizione, trasferimento e cancellazione dagli stessi, nonché per le
impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia, a norma dell’art. 15 della legge 31
dicembre 2012, n. 247”**

Il parere del Consiglio nazionale forense

(Roma, 22 maggio 2015)



Consiglio nazionale forense

Il Consiglio nazionale forense, riunito nella seduta amministrativa del 22 maggio 2015

vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* ed, in particolare, il Titolo II;

visto l'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che affida ad un decreto del Ministro della Giustizia la disciplina della tenuta e dell'aggiornamento degli Albi e degli Elenchi degli Avvocati, nonché dei Registri e degli Elenchi dei Praticanti;

visto lo schema di regolamento del Ministro della giustizia recante "Regolamento recante disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo, degli Elenchi e dei Registri, per l'iscrizione, trasferimento e cancellazione dagli stessi, nonché per le impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia, a norma dell'art. 15 della legge 31 dicembre 2012, n. 247";

viste le osservazioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono pervenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, Frosinone, Latina, Como, Cuneo, Vasto, L'Aquila, Forlì-Cesena, Genova, Palermo, Torino, Bergamo, Verbania, Macerata, Pordenone, Firenze, Messina, Lecce, Bari, dall'Unione Triveneta, dall'ULOF – Unione Lombarda degli Ordini Forensi, dall'Unione Regionale degli Ordini forensi del Lazio e dall'Associazione Nazionale Forense,

sentito il Relatore, Cons. Avv. Vito Vannucci;

OSSERVA IN VIA GENERALE

Considerato, in via generale, che la tecnica di normazione prescelta dal Ministero si articola prevalentemente sulla posizione di una serie di rinvii alla legge; che tale tecnica, se pure può contare sul carattere molto dettagliato delle previsioni legislative in tema di tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri, non tiene adeguatamente conto degli spazi di attuazione demandati dalla legge medesima alla fonte secondaria, in particolare con riferimento, ad esempio, alla disciplina dei procedimenti di iscrizione e cancellazione, alla disciplina speciale degli elenchi previsti dalla legge, e alla disciplina delle impugnazioni dei provvedimenti in materia di tenuta degli Albi, Elenchi e Registri; che, peraltro, la scelta di non disciplinare esplicitamente, o di disciplinare mediante generico rinvio alle disposizioni di legge "in quanto compatibili" non mette gli iscritti e gli operatori amministrativi al riparo da dubbi e controversie interpretative sulla effettiva portata della clausola di compatibilità e, più in generale, sulla disciplina applicabile alle fattispecie su ricordate; che pertanto, si ritiene opportuno allegare al presente parere, a margine delle osservazioni puntuali e delle proposte di modifica formulate con riferimento allo schema di regolamento sottoposto all'attenzione del Consiglio nazionale forense, una bozza alternativa di Regolamento, ispirata ad una tecnica di normazione, ritenuta preferibile, incentrata sulla disciplina puntuale di quanto non espressamente e dettagliatamente disciplinato dalla legge;

Considerato che è necessario specificare ulteriormente le indicazioni contenute nell'Albo, ed in particolare:

a) che è necessario indicare lo Stato di nascita dell'iscritto;

b) che è necessario inserire, con riferimento alle indicazioni del domicilio secondario, un richiamo alla possibilità che lo stesso sia situato al di fuori del circondario del Tribunale presso cui ha sede l'Ordine di iscrizione;

c) che, con riferimento all'iscrizione dell'avvocato stabilito, è necessario indicare, oltre al titolo professionale di origine, l'organismo professionale di appartenenza nel paese di origine;

Considerato che, con riferimento alle indicazioni contenute negli elenchi, ed in particolare per ciò che riguarda l'iscrizione (Art. 3) e il trasferimento (art. 12) delle associazioni, è necessario considerare la possibilità che l'associazione non sia composta da soli avvocati;

Considerato che è necessario specificare ulteriormente le indicazioni contenute nel Registro dei Tirocinanti; che, in particolare, è necessario integrare il riferimento al DM adottato ex art. 41, comma 13 della legge n. 247/12, con il riferimento all'art. 17, comma 4, della legge medesima, disposizione di riferimento per la formazione dell'elenco dei tirocinanti; che è necessario inserire specifica menzione della data di rilascio del certificato di compiuto tirocinio, come migliore specificazione del termine temporale di conclusione del tirocinio medesimo; che è necessario, ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge, contemplare la possibilità che il tirocinante svolga contestualmente attività di lavoro subordinato, e prevedere pertanto che di tale eventualità si dia conto mediante annotazione nel Registro;

Considerato che la previsione, in capo agli Ordini territoriali, dell'obbligo di adottare, per la tenuta informatica dell'Albo e degli Elenchi, il sistema informatico realizzato dal Consiglio nazionale forense appare eccessivamente restrittiva dell'autonomia organizzativa e gestionale degli Ordini territoriali; che, in punto di fatto, va considerato che numerosi Ordini territoriali si sono già dotati di un sistema informatico di tenuta dell'Albo e degli Elenchi e che, pertanto, l'obbligo di adozione del sistema realizzato dal CNF rappresenterebbe una duplicazione degli sforzi già condotti, sia in termini organizzativi che finanziari; che, peraltro, il medesimo obiettivo dell'uniformazione delle modalità di tenuta informatica degli Albi e degli Elenchi può essere realizzato mediante l'adozione di modalità tecniche che rendano compatibili e comunicanti tra loro i sistemi informatici territoriali e quello nazionale; che, di conseguenza, pare opportuno mutare l'obbligo di adeguamento in mera facoltà; che, pertanto, è necessario modificare le disposizioni di cui agli artt. 5 e 14 dello schema di Regolamento in esame;

Considerato che l'indicazione, nella domanda di cancellazione, delle ragioni che la giustificano, contrasta con la lettera dell'art. 17, comma 9, che menziona genericamente la "rinuncia all'iscrizione" senza fare riferimento alcuno alle ragioni alla base di essa;

Considerato che la previsione dell'art. 8 dello schema di regolamento, relativa specificamente ai casi di cancellazione dagli elenchi, non fa che riprodurre quanto già previsto dall'art. 17, comma 9, della legge;

Considerato che la previsione dell'art. 9 dello schema di regolamento, relativa in particolare alla disciplina del procedimento di cancellazione dagli elenchi e dai registri, pare meramente riproduttiva della ratio dell'art. 17, che già si occupa di disciplinare compiutamente le diverse ipotesi di cancellazione da albi, elenchi e registri;

Alla luce delle precedenti osservazioni, il Consiglio nazionale forense

FORMULA LE SEGUENTI PROPOSTE DI MODIFICA:

1) All'art. 2:

- modificare il comma 1, lettera a), come segue: "il nome e il cognome, lo Stato, il luogo e la data di nascita";
- modificare comma 1, lettera c) come segue: "c) il domicilio professionale principale e quelli secondari nel circondario, o al di fuori di esso, comprensivi di indirizzo, recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata";
- modificare il comma 2 come segue: "2. Per ciascun avvocato stabilito, sono indicati altresì il titolo professionale l'organismo di appartenenza di origine e i dati di cui all'articolo 6, commi 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nonché gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali è abilitato a patrocinare nel paese di origine";

2) all'art. 3:

- modificare il comma 4 come segue: "4. Per le associazioni tra avvocati, o comprendenti avvocati, sono indicati: l'eventuale partita I.V.A., la sede, l'elenco degli associati con i loro dati identificativi nonché, per ciascuno degli associati avvocati, gli ulteriori dati di cui all'articolo 2, comma 1";

3) all'art. 4:

- al comma 1, modificare la lett. e) come segue: "la modalità di svolgimento del tirocinio, a norma dell'art.41, comma della legge e del regolamento di cui all'art.41, comma 13 lettera a) della legge"
- al comma 1, modificare la lett. h) come segue: "l'eventuale sospensione od interruzione del tirocinio a norma del regolamento di cui all'art.41, comma 13 lettera b) della legge"
- al comma 1, sostituire la lett. i) come segue: "ogni altra indicazione richiesta dal decreto di cui all'art. 41, comma 13, e dall'art. 17, comma 4, della legge professionale";
- al comma 2, sostituire la lett. f) come segue: "f) la data di inizio del tirocinio e la data di rilascio del certificato di compiuto tirocinio secondo le modalità indicate alle lettere a), b), c), d) ed e)";
- al comma 2, aggiungere una lett. g) formulata come segue: "g) l'eventuale sussistenza di rapporto di lavoro con specifica indicazione della natura dello stesso";

4) all'art. 5:

- modificare il comma 1 come segue: "Gli albi, i registri e gli elenchi sono tenuti esclusivamente con modalità informatiche. Per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi i consigli dell'ordine possono avvalersi del sistema informatico realizzato dal CNF, oppure di un sistema informatico compatibile con quello del CNF che garantisca l'estrazione, la sincronizzazione e l'allineamento di tutti i dati da inviare al CNF";

5) all'art. 7, modificare il comma 1 come segue: "1. La richiesta di cancellazione dall'albo, dai registri e dagli elenchi che proviene dall'iscritto è inserita nel sistema informatico di cui all'articolo 5. La richiesta deve contenere i dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b)";

6) sopprimere l'art. 8;

7) sopprimere l'art. 9;

8) modificare l'art. 12 come segue: "1. Al trasferimento del praticante, delle associazioni tra avvocati o comprendenti avvocati e delle società si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, in quanto compatibili";

9) all'art. 14:

- sopprimere il comma 3, in conseguenza delle proposte di modifica formulate sub 4);
- sempre in conseguenza delle proposte di modifica formulate sub 4), modificare il comma 4 come segue: "Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, i consigli dell'ordine che optino per l'adozione del sistema informatico realizzato dal CNF, inseriscono nel medesimo i dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi alla predetta data. Nel caso di grave violazione delle disposizioni del presente comma, il consiglio nazionale forense può proporre lo scioglimento del consiglio dell'ordine a norma dell'articolo 33 della legge".

Si resta a disposizione per qualunque necessità di chiarimento.

Roma, 22 maggio 2015

Il Segretario
Avv. Rosa Capria

Il Presidente
Avv. Andrea Mascherin

Si allega:

1. bozza alternativa di Regolamento.

ALLEGATO I

Bozza alternativa di Regolamento

Il Ministro della Giustizia

vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, ed in particolare il Titolo II;

visto l'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che affida ad un decreto del Ministro della Giustizia la disciplina della tenuta e dell'aggiornamento degli Albi e degli Elenchi degli Avvocati, nonché dei Registri e degli Elenchi dei Praticanti; considerato che è necessario procedere all'adozione di tale regolamento; sentito il CNF;

emana il seguente regolamento

Art. 1

(Oggetto del decreto. Definizioni)

Il presente decreto disciplina la tenuta e l'aggiornamento degli albi, degli elenchi e dei registri da parte dei consigli dell'ordine degli avvocati, nonché le modalità di iscrizione e trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni.

Ai fini del presente decreto, per "legge" si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*): per CNF, s'intende il Consiglio Nazionale Forense di cui agli artt. 34 ss. della legge.

Titolo I

Albi, Elenchi, Registri

Art. 2

(Albo degli avvocati)

Ciascun ordine degli avvocati cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo degli avvocati.

Nell'albo sono inclusi gli esercenti la libera professione; apposite sezioni speciali dell'albo sono riservate agli avvocati stabiliti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 e alle società tra avvocati di cui all'art. 5 della legge.

Per ciascun professionista sono indicati, oltre al nome e al cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio professionale principale e quelli secondari nel circondario, comprensivi di indirizzo, recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata, la data di iscrizione nonché l'associazione o la società di appartenenza. Viene altresì specificamente indicato se il professionista è iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio tenuto presso il competente ufficio centralizzato ai sensi dell'art. 97, comma 2, del codice di procedura penale.

Per ciascun avvocato stabilito, sono indicati altresì il titolo professionale di origine, l'organizzazione professionale presso cui il professionista è iscritto, gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali è abilitato a patrocinare nel paese di origine. Per le società tra avvocati di cui all'art. 5, sono indicati la ragione sociale, la partita I.V.A., la sede e l'elenco dei soci comprensivo, per ciascuno di essi, dei dati di cui al comma 3.

Art. 3

(Elenchi speciali degli avvocati)

Presso ciascun ordine degli avvocati, sono tenuti ed aggiornati:

- a) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici, distinti per ciascun ente, con l'indicazione delle mansioni svolte;
- b) gli elenchi degli avvocati specialisti, distinti per area di specializzazione;
- c) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari, o di enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;

- d) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, con indicazione della causa di sospensione;
- e) l'elenco degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;
- f) l'elenco degli avvocati che hanno subito la sanzione disciplinare definitiva della radiazione;
- g) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti;
- h) l'elenco degli avvocati iscritti nell'albo tenuto da altro ordine, che abbiano stabilito uffici o sedi nel circondario dell'ordine;
- i) l'elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, degli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi dell'art. 16, comma 7 del D. L. 29 novembre 2008, n. 185, al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.

Tranne che nei casi di cui alle lettere h) ed i) del comma precedente, l'iscrizione all'elenco speciale è annotata nell'albo in corrispondenza del nominativo dell'iscritto.

Art. 4

(Registro ed Elenco dei Praticanti)

Presso ciascun ordine degli avvocati è tenuto il registro dei praticanti, che include i soggetti che svolgono il tirocinio per l'accesso e la professione forense secondo le modalità di cui al Titolo IV, Capo I, della legge.

Per ciascun praticante sono indicati, oltre al nome e al cognome, il codice fiscale, la data di iscrizione, e il domicilio, corrispondente a quello dell'avvocato presso cui il praticante svolge il tirocinio, comprensivo di indirizzo, recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata. Nel registro sono annotate altresì l'eventuale abilitazione al patrocinio, con relativa data di decorrenza e conclusione, le forme speciali di svolgimento del tirocinio, l'eventuale sospensione del medesimo nonché ogni altra indicazione richiesta dal decreto di cui all'art. 41, comma 13 della legge.

Dei praticanti abilitati al patrocinio è redatto altresì apposito elenco, allegato al registro.

Art. 5

(Elenco nazionale)

Il consiglio dell'ordine trasmette periodicamente l'albo, gli elenchi ed i registri al CNF, ai fini della formazione dell'elenco nazionale, secondo le modalità previste dal provvedimento del CNF di cui all'art. 15, comma 6 della legge.

Art. 6

(Pubblicità)

L'albo, l'elenco ed i registri sono a disposizione del pubblico presso la sede dell'ordine. Essi sono pubblicati sul sito internet dell'ordine.

Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, nonché alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense¹.

Art. 7

(Tenuta e revisione degli albi e degli elenchi)

Gli albi, il registro e gli elenchi sono tenuti su supporto cartaceo e su supporto telematico. Essi possono essere racchiusi in un unico documento, dal quale risultino, per ciascun nominativo, tutte le indicazioni relative all'albo o all'elenco di iscrizione.

Ciascun iscritto è tenuto a comunicare tempestivamente al consiglio dell'ordine di appartenenza ogni variazione di dati di iscrizione. Ogni variazione dei dati comunicata dall'iscritto è immediatamente annotata sulla versione telematica dell'albo.

Il consiglio dell'ordine procede alla revisione dell'Albo almeno ogni tre anni², al fine di verificare la permanenza delle condizioni di iscrizione.

¹ Cfr. art. 15, comma 3, della legge.

² La cadenza triennale è espressamente prevista dall'art. 21, comma 3, della legge ma nulla vieta agli ordini di procedere con maggiore tempestività all'aggiornamento degli Albi, che è adempimento diverso dalla loro revisione.

Qualora, in conseguenza della revisione, sia necessario procedere alla cancellazione dell'iscritto, si osservano le disposizioni del Titolo III del presente decreto.

Qualora, in conseguenza della revisione, sia necessario procedere alla rettifica dei dati, di tali variazioni è data notizia all'iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata: nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, l'iscritto ha facoltà di presentare osservazioni con i medesimi mezzi.

Titolo II **Iscrizione nell'Albo degli Avvocati e nel Registro dei Praticanti**

Capo I **Iscrizione nell'Albo**

Art. 8 **(Domanda di iscrizione)**

Può ottenere l'iscrizione nell'albo il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti stabiliti dalla legge:

- a) avere superato l'esame di abilitazione;
- b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
- c) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- f) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
- g) essere di condotta irrepreensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

Possono ottenere l'iscrizione all'Albo gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea in possesso dei requisiti di cui al comma 1, in quanto applicabili, ed esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a) avere conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana ed aver superato l'esame di stato, o aver conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
- b) essere regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ed essere in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.

La domanda di iscrizione, redatta in carta libera e corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dalle ricevute di pagamento della tassa d'iscrizione e del contributo annuale all'ordine nonché da tre fotografie formato tessera, è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale. L'ordine può mettere a disposizione un modello di domanda contenente l'indicazione dei requisiti e della relativa documentazione da produrre.

All'atto di presentazione della domanda di iscrizione, salvo che nel caso di trasferimento, il richiedente deve dichiarare di non essere iscritto ad altro albo³.

³ Si potrebbe valutare di prevedere – sulla scorta di quanto dispone, ad esempio, l'articolo 35, comma 1, del D. Lgs. 139/2005 (ordinamento della professione di commercialista ed esperto contabile) – che rendere una dichiarazione mendace costituisca illecito disciplinare ("Il mancato rispetto di tale obbligo costituisce illecito disciplinare").

Art. 9

(Procedimento di iscrizione)

Il consiglio accerta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, con gli stessi poteri istruttori dei consigli distrettuali di disciplina, in quanto applicabili.

In particolare, il consiglio dell'ordine può acquisire documenti, ascoltare l'interessato ed eventualmente altre persone informate dei fatti; può altresì acquisire ogni ulteriore prova necessaria all'accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti⁴.

Art. 10

(Provvedimento di iscrizione)

Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni, si pronuncia con deliberazione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

L'ordine rilascia il tesserino all'iscritto entro quindici giorni dalla deliberazione d'iscrizione.

Art. 11

(Mancata pronuncia sulla domanda)

Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di cui all'articolo 10, comma 1, il richiedente può presentare, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, ricorso al CNF che decide sul merito dell'iscrizione entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso⁵, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo V. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.

Art. 12

(Rigetto della domanda)

Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione, il consiglio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita il richiedente a presentare integrazioni alla domanda ed eventuali osservazioni entro il termine di trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. Entro il medesimo termine, il richiedente può chiedere di essere ascoltato personalmente. Gli adempimenti di cui ai periodi precedenti determinano la sospensione del termine a provvedere di cui all'art. 17, comma 7, primo periodo, della legge.

Nel caso in cui il consiglio rilevi il difetto di uno dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere d) e g), il rigetto della domanda non può essere pronunciato senza ascoltare l'interessato⁶.

Il rigetto è pronunciato con delibera motivata, che è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato (ed al procuratore della Repubblica)⁷. L'impugnazione può essere proposta entro venti giorni dalla notificazione mediante ricorso al CNF, che si pronuncia nei modi e nei termini previsti al titolo V.

Art. 13

(Iscrizione negli elenchi speciali)

All'atto della presentazione della domanda di iscrizione nell'albo, il soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 comunica all'ordine la sussistenza di uno stato

⁴ Il richiamo si rende necessario in quanto previsto all'art. 17, comma 3, della legge. Si è deciso di limitare il riferimento ai soli poteri istruttori, in quanto il procedimento è già esaustivamente disciplinato dagli artt. 15 ss. della legge. Il testo del comma 2 è modellato su quello dell'art. 59, comma 1, n. 6), lett. f).

⁵ Si è inserito il termine entro il quale il CNF è chiamato a pronunciarsi per rendere il dettato normativo conforme alla previsione di cui all'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 59/2010 ("il procedimento d'iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda"), interpretando quest'ultima quale posizione di un termine massimo.

⁶ Si è ritenuto opportuno limitare la possibilità di audire il richiedente alle sole ipotesi di cui alle lettere d) e g) facendo riferimento a quanto previsto dall'articolo 45, comma 3, del D. Lgs. n. 59/2010 che recita: "Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che il richiedente è stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente". Si noti che tale norma parla di "invito a comparire" mentre la previsione regolamentare fa riferimento alla richiesta di audizione, poiché così è disposto all'articolo 17, comma 7, mediante rinvio al comma 12.

⁷ Non è chiaro, dalla lettera della legge, se sia mantenuto in capo al Procuratore generale presso la Corte d'appello il potere di impugnare i provvedimenti in materia di tenuta degli albi, già previsto dall'art. 31, comma 5 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578: in caso di soluzione positiva, deve essere prevista la notificazione del provvedimento anche al procuratore della Repubblica.

che possa giustificare l'iscrizione in uno degli elenchi speciali di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b) e d) della legge allegando i relativi documenti comprovanti tale stato.

Contestualmente all'iscrizione nell'albo, il Consiglio, accertata la sussistenza di una delle condizioni di cui al comma 1, provvede all'iscrizione nel relativo elenco speciale. Si osservano le norme previste dagli articoli 9, 10, 11 e 12 in quanto applicabili, anche con riferimento alle impugnazioni.

L'iscritto all'albo deve comunicare senza indugio al consiglio dell'ordine ogni variazione relativa al suo stato idonea a determinare l'iscrizione in uno degli elenchi speciali di cui al comma 1 nonché l'acquisizione di titoli per l'iscrizione negli elenchi degli avvocati specialisti. Il Consiglio provvede tempestivamente all'iscrizione nel relativo elenco osservando le norme previste dall'art. 7, comma 2, nonché dagli articoli 9, 10, 11 e 12 in quanto applicabili.

Nel caso in cui l'avvocato sia sospeso dall'esercizio della professione, cancellato per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione nonché soggetto a provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione, il Consiglio provvede d'ufficio all'iscrizione negli elenchi speciali di cui all'articolo 15, comma 1, lettere e) e f) della legge.

Art. 14

(Iscrizione nella sezione speciale Avvocati stabiliti)

Possono richiedere l'iscrizione nell'apposita sezione speciale dell'albo i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che siano in possesso di una delle qualifiche di cui all'art. 2 del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea o dichiarazione sostitutiva;
- b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell'istante con la indicazione del domicilio professionale
- c) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.

Se l'interessato fa parte di una società nello Stato membro di origine, è tenuto ad indicare nella domanda la denominazione, la relativa forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia.

La domanda di iscrizione deve essere redatta in lingua italiana; i documenti, ove redatti in una lingua diversa da quella italiana, devono essere accompagnati da una traduzione autenticata.

Il Consiglio dell'ordine, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla sua integrazione, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne dà comunicazione alla corrispondente autorità dello Stato membro di origine.

Il consiglio dell'ordine può valutare l'effettività dell'esercizio della professione nel paese di origine, al solo e limitato fine di accertare l'insussistenza di ipotesi di abuso del diritto dell'Unione europea.

Il rigetto della domanda non può essere pronunciato se non dopo avere sentito l'interessato.

La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica ai sensi e per gli effetti di cui al quinto comma dell'art. 31 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni.

Qualora il Consiglio dell'ordine non abbia provveduto sulla domanda nel termine di cui al comma 6, l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al CNF, il quale decide sul merito dell'iscrizione.

L'integrazione dell'avvocato stabilito ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 determina l'iscrizione di quest'ultimo nella sezione principale dell'albo, con la specifica indicazione della qualifica di "avvocato integrato ai sensi del D. Lgs. 6 febbraio 2001, n. 96".

Art. 15

(Iscrizione delle società e delle associazioni tra professionisti)

Le associazioni e le società, diverse da quelle di cui all'art. 5 della legge, comprendenti avvocati tra i soci possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettera l) della legge.

Ai fini dell'individuazione del consiglio dell'ordine competente per l'iscrizione, si considera la sede legale della società. Le sedi secondarie con rappresentanza stabile sono iscritte presso il consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione sono istituite. Se l'istituzione non è contenuta nell'atto costitutivo, l'annotazione è di competenza del Consiglio dell'ordine presso il quale la società è iscritta.

La domanda di iscrizione è corredata dai seguenti documenti:

- a) atto costitutivo in copia autentica;
- b) certificato di iscrizione nell'albo dei soci non iscritti presso il consiglio dell'ordine cui è rivolta la domanda o dichiarazione sostitutiva.

Per la iscrizione delle sedi secondarie con rappresentanza stabile, la domanda è corredata da un estratto dell'atto costitutivo ovvero dalla delibera di istituzione della sede in copia autentica, con la indicazione del consiglio dell'ordine presso il quale la società è iscritta e la data di iscrizione, nonché dal certificato di iscrizione all'albo dei soci che operano nell'ambito della sede secondaria, se iscritti presso altro consiglio dell'ordine.

Il consiglio dell'ordine, osservate le norme di cui all'articolo 9, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda dispone l'iscrizione della società o associazione nell'elenco speciale, con la indicazione della ragione sociale, dell'oggetto, della sede legale e delle sedi secondarie eventualmente istituite, del nominativo dei soci che hanno la rappresentanza, dei soci iscritti nell'albo, nonché dei soci iscritti in altro albo.

Si osservano altresì le norme di cui agli artt. 10, 11 e 12, in quanto applicabili.

Capo II

Iscrizione nel Registro dei Praticanti

Art. 16

(Domanda e procedimento di iscrizione)

Può ottenere l'iscrizione nel registro dei praticanti chi abbia conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana o il titolo equipollente presso un'università straniera fatta salva, in questo ultimo caso, l'omologazione del titolo secondo le norme vigenti in materia.

Nei casi previsti dall'art. 40 e dall'art. 41, comma 6, lett. d) della legge, l'iscrizione può essere altresì richiesta, per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studi per il conseguimento della laurea, dai soggetti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza.

Nei casi previsti dai commi precedenti, i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, lettere b), c), d), e), f) e g).

La domanda di iscrizione, redatta in carta libera e corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dalle ricevute di pagamento della tassa d'iscrizione e del contributo annuale di iscrizione nel registro nonché da tre fotografie formato tessera, è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale, coincidente con quello dell'avvocato presso cui svolge la pratica. L'ordine può mettere a disposizione un modello di domanda contenente l'indicazione dei requisiti e della relativa documentazione da produrre.

Al procedimento d'iscrizione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'iscrizione nell'albo.

Art. 17

(Iscrizione nell'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo)

Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro dei praticanti, i soggetti in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti.

Al procedimento d'iscrizione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'iscrizione nell'albo.

L'abilitazione può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

Titolo III ***Cancellazione dall'Albo, dagli Elenchi e dal Registro dei Praticanti***

Capo I ***Cancellazione dall'Albo***

Art. 18 ***(Casi di cancellazione)***

La cancellazione dall'albo è pronunciata dal consiglio dell'ordine su richiesta dell'interessato, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale nei seguenti casi:

a) quando viene meno uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento;

b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 8 della legge senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21 della legge.

Non può essere pronunciata la cancellazione dall'albo, durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, a partire dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina ai sensi dell'art. 57 della legge e dell'art. [regolamento disciplinare].

La cancellazione dell'iscritto dall'albo è altresì deliberata in conseguenza dell'irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione. In tal caso, tuttavia, il nominativo dell'iscritto è inserito nell'elenco speciale di cui all'art. 17, comma 1, lett. f) della legge, ai fini dell'eventuale successiva reinscrizione ai sensi dell'art. 62, comma 10 della legge.

Art. 19 ***(Cancellazione su richiesta dell'iscritto)***

La richiesta di cancellazione dall'albo da parte dell'iscritto è presentata personalmente, ovvero a mezzo delega, dinanzi al consiglio dell'ordine in forma scritta e contiene:

a) le generalità dell'iscritto;

~~b) i motivi posti a fondamento della richiesta;~~

c) la sottoscrizione dell'iscritto e la data.

Non può essere pronunciata la cancellazione dall'albo, durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, a partire dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina ai sensi dell'art. 57 della legge e dell'art. [regolamento disciplinare].

Art. 20 ***(Cancellazione d'ufficio)***

Nei casi di cancellazione d'ufficio o su richiesta del procuratore generale, ai sensi dell'art. 17, comma 12 della legge, il consiglio dell'ordine, prima di deliberare la cancellazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

Le deliberazioni di cancellazione pronunciate dal consiglio dell'ordine sono notificate entro quindici giorni all'interessato.

La delibera di cancellazione è immediatamente esecutiva⁸.

Il consiglio dell'ordine comunica la delibera di cancellazione divenuta esecutiva al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali.

⁸ L'art. 17, comma 14, della legge dispone che il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione ha effetto sospensivo. Se ne è dedotta la natura immediatamente esecutiva della delibera di cancellazione.

Art. 21

(Impugnazioni)

Avverso le decisioni del consiglio dell'ordine è ammessa impugnazione nei casi e modi previsti dalle disposizioni del Titolo V del presente regolamento.

Capo II

Cancellazione dagli elenchi speciali

Art. 22

(Casi di cancellazione)

La cancellazione dagli elenchi speciali è pronunciata, a richiesta dell'iscritto, d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

- a) nel caso di cancellazione dall'albo;
- b) nel caso di variazioni dei dati di iscrizione che comportino la cessazione dello stato che legittima l'iscrizione nell'elenco. Resta salva, in questo caso, la permanenza dell'iscrizione nell'albo sulla base di autonomo titolo.

Art. 23

(Procedimento)

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cancellazione prevista dall'art. 22, si applicano gli articoli 20 e 21 del presente regolamento

Capo III

Cancellazione dal registro e dall'elenco dei praticanti

Art. 24

(Casi di cancellazione dal registro)

La cancellazione dal registro dei praticanti è deliberata, ai sensi dell'art. 17, comma 10, della legge, nei casi seguenti:

- a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;
- b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata richiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;
- c) su richiesta del praticante
- d) nei casi previsti per la cancellazione dall'Albo ordinario, in quanto compatibili.

Art. 25

(Procedimento)

La cancellazione dal registro dei praticanti è deliberata secondo la procedura di cancellazione prevista dagli articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento, in quanto applicabili.

Art. 26

(Decorrenza degli effetti)

Gli effetti della cancellazione dal registro dei praticanti decorrono dalla data della delibera del consiglio dell'ordine⁹.

Art. 27

(Cancellazione dall'elenco dei praticanti abilitati)

La cancellazione dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata dal consiglio dell'ordine nei casi di cancellazione dal registro dei praticanti. La cancellazione è altresì pronunciata, d'ufficio, alla scadenza del termine quinquennale di abilitazione al patrocinio.

⁹ Cfr. l'art. 17, comma 11, lett a), della legge.

Titolo IV **Trasferimento**

Art. 28 **(Trasferimento dell'avvocato)**

Qualora l'iscritto trasferisca il proprio domicilio principale nella circoscrizione di altro ordine, è tenuto a darne comunicazione al consiglio dell'ordine di appartenenza, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione al nuovo ordine. Copia della domanda di iscrizione al nuovo ordine deve essere allegata alla comunicazione di variazione del domicilio all'ordine di appartenenza.

Il consiglio dell'ordine di provenienza, di regola, pronuncia la cancellazione dell'iscritto solo quando abbia avuto notizia dell'avvenuta iscrizione nell'albo tenuto dall'ordine nella cui circoscrizione l'iscritto intende trasferirsi. In ogni caso, gli effetti della cancellazione si producono a partire dalla data di iscrizione nell'albo tenuto dall'ordine presso il quale l'iscritto intende trasferirsi.

Il consiglio dell'ordine presso cui l'iscritto intende trasferirsi è tenuto a comunicare immediatamente al consiglio dell'ordine di provenienza l'avvenuta iscrizione.

Sono favorite e promosse, anche con appositi provvedimenti del CNF, adottati ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. f) della legge, buone prassi intese a rendere efficiente la comunicazione tra i consigli dell'ordine in relazione ai procedimenti di trasferimento, e ad evitare ritardi e pregiudizi della continuità dell'esercizio professionale.

Art. 29 **(Trasferimento del praticante)**

Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio.

Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

Al trasferimento del praticante si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente, in quanto compatibili.

Titolo V **Impugnazioni**

Art. 30 **(Ricorso al CNF in materia di iscrizione agli albi, agli elenchi e ai registri)**

Contro le deliberazioni in materia di iscrizione agli albi, agli elenchi e ai registri [il procuratore generale presso la Corte d'Appello¹⁰] e l'interessato possono proporre ricorso al CNF nel termine di venti giorni dalla notificazione.

Qualora il consiglio dell'ordine non abbia provveduto in merito alla domanda di iscrizione all'albo e al registro l'interessato può proporre ricorso al CNF entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la deliberazione.

I ricorsi in materia di iscrizione hanno effetto sospensivo.

Art. 31 **(Ricorso al CNF in materia di cancellazione dagli albi e dai registri)**

Contro il provvedimento di cancellazione dagli albi e dai registri adottato dal consiglio dell'ordine d'ufficio o su richiesta del procuratore generale, costui e l'interessato possono proporre ricorso al CNF nel termine di 60 giorni dalla notificazione.

Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda di riammissione dell'avvocato cancellato dall'albo oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, costui può proporre ricorso al CNF entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

¹⁰ Non è chiaro, dalla lettera della legge, se sia mantenuto in capo al Procuratore generale presso la Corte d'appello il potere di impugnare i provvedimenti in materia di tenuta degli albi, già previsto dall'art. 31, comma 5 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578: in caso di soluzione positiva, deve essere prevista la notificazione del provvedimento anche al procuratore della Repubblica. Pacifica, invece, la permanenza di tale potere per il caso di cancellazione su richiesta dello stesso Procuratore generale (art. 17, comma 9 della legge), nell'ipotesi in cui tale richiesta venga rigettata dal COA.

I ricorsi contro la cancellazione hanno effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

Art. 32

(Modalità di presentazione del ricorso)

Il ricorso al CNF è presentato negli uffici del consiglio dell'ordine che ha emesso la pronuncia; deve contenere l'indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda ed essere corredato della copia del provvedimento impugnato notificato al ricorrente ovvero della domanda di iscrizione nel caso di ricorso avverso il silenzio. Il ricorso e gli altri atti nonché le deduzioni ed i documenti di cui al comma precedente sono immediatamente trasmessi al CNF.

La segreteria del CNF, non appena ricevuti gli atti di cui al precedente articolo, li comunica al pubblico ministero presso la corte di cassazione della Repubblica, che ne curerà la restituzione non oltre quindici giorni dalla ricezione.

Contemporaneamente la stessa segreteria avverte il ricorrente e le altre parti interessate che gli atti rimarranno depositati negli uffici del CNF per il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il pubblico ministero deve effettuare la restituzione. Il ricorrente, il suo difensore e le altre parti hanno facoltà di prendere visione degli atti, di proporre deduzioni e di esibire documenti. Uguale facoltà compete al pubblico ministero presso la corte di cassazione.

Ai fini della comunicazione prevista nel precedente comma, come di ogni altra, nonché delle modificazioni prescritte, l'interessato deve tempestivamente eleggere il proprio domicilio in Roma presso una persona od un ufficio e darne avviso alla segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza della elezione di domicilio, le comunicazioni e le notificazioni sono fatte mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.

Nel procedimento davanti al CNF il professionista interessato può essere assistito da un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 22 della legge.

Art. 33

(Procedimento)

Il presidente del CNF nomina il relatore fra i componenti del Consiglio e fissa la data della seduta per la discussione del ricorso.

La discussione del ricorso non può avere luogo prima di dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al quinto comma dell'articolo precedente.

Del provvedimento con cui è stata fissata la seduta è data immediatamente comunicazione al ricorrente ed alle altre parti con indicazione del giorno e dell'ora in cui la seduta avrà luogo.

La discussione ha luogo con l'intervento del pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

All'udienza il consigliere incaricato riferisce sul ricorso. Quindi il ricorrente è ammesso ad esporre le sue deduzioni personalmente o a mezzo del suo difensore, ed il pubblico ministero svolge le sue conclusioni.

La decisione del ricorso è deliberata fuori della presenza del ricorrente e del difensore. Il pubblico ministero assiste alla decisione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 527 del codice di procedura penale.

È in facoltà del CNF di procedere, su richiesta delle parti o di ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti.

Art. 34

(Ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione)

Avverso le decisioni del CNF in materia di iscrizione e cancellazione è ammesso il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione ai sensi degli artt. 56 e 66, 67 e 68 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578.

Titolo VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 35

(Effetti del riordino delle circoscrizioni giudiziarie)

Qualora, in conseguenza del riordino delle circoscrizioni giudiziarie disposto dal D. Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 e successive modifiche, il domicilio professionale dell'iscritto venga a ricadere nel circondario di altro Tribunale questi, se vuole mantenere invariato il proprio domicilio professionale, deve richiedere l'iscrizione nell'albo tenuto dal consiglio dell'ordine territorialmente competente.

A tal fine, i consigli dell'ordine interessati inviano apposita comunicazione agli iscritti di cui al comma 1, avvertendoli della necessità di spostare la propria iscrizione presso il consiglio dell'ordine territorialmente competente.

Il trasferimento dell'avvocato comporta il trasferimento del praticante che svolga il tirocinio sotto la sua direzione.

Art. 36

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.